

Codice DB1605

D.D. 10 dicembre 2010, n. 393

R.D. 1443/1927. Conferimento della Concessione Mineraria denominata "Motto Tondo" nel territorio del Comune di Maggiore (NO). Richiedente: Cantamessa Bernardino Scavi. Codice: C114N.

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";

visto il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive dell'Unione Europea in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

visti i risultati dei lavori di ricerca mineraria effettuati dalla Ditta Cantamessa Bernardino Scavi nell'ambito del permesso di ricerca "Motto Tondo", rilasciato con decreto dell'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Torino in data 19 marzo 1997, successivamente prorogato fino al 17 marzo 2005 con particolare riferimento al referto delle analisi eseguite presso il laboratorio di Sperimentazione Mineraria e Petrografica E2 del Ministero dello Sviluppo Economico che ha permesso di stabilire che il giacimento è costituito da minerali di feldspato e associati ed appartiene alla categoria delle miniere;

vista l'istanza in data 6 aprile 2006 con la quale la Ditta Cantamessa Bernardino Scavi (omissis) con sede legale in Maggiore, Via Beltrami 9, rappresentata dal sig. Cantamessa Bernardino (omissis) ha chiesto il conferimento della Concessione Mineraria in località "Motto Tondo" nel Comune di Maggiore (NO), per la coltivazione di minerali di feldspati e associati;

considerato che l'istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 27 aprile 2006 e affissa all'Albo Pretorio del Comune di Maggiore (NO) in data 27 aprile 2006 per quindici giorni consecutivi alla quale sono state presentate 2 opposizioni: da parte del Comune di Maggiore e da parte di un gruppo di privati cittadini;

considerato che le suddette opposizioni riguardano aspetti di carattere ambientale trattati nel corso della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto attuata ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 di cui nel seguito;

considerato che il progetto di coltivazione e contestuale recupero ambientale sono stati preventivamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusa con la Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 14 - 7137 del 22 ottobre 2007, assunta ai sensi dell'art. 13 l.r. 40/1998, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;

vista la sentenza n. 6229/09 della VI Sezione del Consiglio di Stato che ha statuito la legittimità della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale – contenente l'autorizzazione paesaggistica espressa dal Settore regionale Gestione Beni Ambientali in data 13 settembre 2007 – precisando che il Piano Territoriale Provinciale di Novara, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 383-28587 del 05/10/2004, non può essere assimilato a Piano paesaggistico e non può averne la natura nel senso indicato dall'art. 135 del d.lgs. 22/01/2004, n. 42, e che comunque tale attività pianificatoria non può riguardare la materia mineraria.

considerato che la medesima sentenza ha rigettato il presupposto su cui si basavano le impugnazioni della Provincia di Novara e del Comune di Maggiore e ha annullato il provvedimento del Soprintendente del 21/01/2008 che aveva annullato l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 espressa dal Settore regionale Gestione Beni Ambientali, autorizzazione assorbita del giudizio positivo di compatibilità;

preso atto che:

- la deliberazione citata ha definito i tempi per l'inizio lavori in tre anni decorrenti dall'emanazione della medesima e che il citato atto è stato oggetto di sospensiva giurisdizionale;
- che tale sospensiva è da intendersi logicamente estesa alla decorrenza dei termini di validità dell'atto;
- che la disposizione di cui all'articolo 12, comma 7 della l.r. 40/1998, prevede per il giudizio di compatibilità ambientale il termine di tre anni decorrenti dal provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dell'opera;
- che nell'area della localizzazione del progetto e nel suo intorno non è avvenuta alcuna modifica di carattere ambientale o che comunque possa interferire con la compatibilità ambientale dell'opera in progetto;

considerato che la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927, è patrimonio indisponibile dello Stato e riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l'industria (refrattari e manufatti in ceramica);

considerato che l'autorizzazione n. 29957/19.20 del 13 settembre 2007 rilasciata dal Settore regionale Gestione Beni Ambientali ai sensi del D.lgs. 42/2004, di durata quinquennale, è stata assorbita nella DGR n. 14 - 7137 del 22 ottobre 2007 con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto, e preso atto che nel dispositivo della deliberazione sopraccitata è espressamente definito che la durata quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica decorre dalla data della concessione mineraria;

considerato che con la determinazione dirigenziale n. 1167 del 27 aprile 2010 rilasciata dal Settore regionale Idraulica Forestale e Tutela del Territorio con la quale il progetto della miniera "Motto Tondo" è stato autorizzato ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico per anni 5 dal 27 aprile 2010;

considerato che la fideiussione per il recupero ambientale stabilita dalla DGR n. 14 - 7137 del 22 ottobre 2007 non può essere richiesta in applicazione del DPR n. 792 del 19 settembre 2008, il quale, accogliendo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una Società mineraria, ha stabilito che per il rilascio delle concessioni minerarie non è esigibile alcuna garanzia fideiussoria;

considerato che la convenzione tra il Comune di Maggiore e la Ditta Cantamessa Bernardino Scavi, relativa al miglioramento della viabilità della strada comunale di accesso alla miniera, non è stata ancora perfezionata nonostante i numerosi contatti tra le parti e gli incontri con l'Amministrazione Regionale;

tutto ciò premesso

vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 “Nuove Norme per l’attuazione della politica mineraria”;

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382: “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari, di interesse nazionale e di interesse locale”;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali” e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005 “Aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative ai sensi dell’art. 1, comma 300 della L. 311/2004”;

visto l’articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2007 n. 22, che modifica l’art. 6 della l.r. 14/2006 (come da ultimo modificato dall’art. 2 della l.r. 9/2007), e conferma nell’ordinamento regionale, l’istituto delle “Tariffe del diritto di escavazione” a carico degli esercenti le cave o miniere, originariamente istituito dalla l.r. 21 aprile 2006 n. 14 “Legge finanziaria 2006”, a fronte dei pregiudizi all’ambiente e alle infrastrutture pubbliche derivanti dall’esercizio dell’attività estrattiva.

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

visto l’art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. Alla Ditta Cantamessa Bernardino Scavi, con sede legale in Maggiore (NO), via Beltrami 9, (omissis), rappresentata legalmente dal sig. Cantamessa Bernardino, (omissis) è conferita la Concessione Mineraria denominata “Motto Tondo” per feldspati ed associati per anni 5 dalla data della presente determinazione.

2. Come stabilito nel dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 14 - 7137 del 22 ottobre 2007, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, anche l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ha la medesima scadenza.

3. L'area di Concessione Mineraria, avente l'estensione di ettari 6 e are 20 (ettari sei, are venti) è descritta nel verbale di delimitazione del 29 settembre 2010 ed indicata sul piano topografico alla scala 1:1000, allegato alla presente determina per farne parte integrante, unitamente alla monografia dei vertici (allegato 1).

4. Entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto il Concessionario è tenuto a perfezionare con l'Amministrazione Comunale di Maggiora la convenzione relativa al miglioramento della viabilità della strada comunale di accesso alla miniera. Copia della convenzione sottoscritta e registrata dovrà essere inviata al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;

5. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina di 596,48 € (Euro cinquecentonovantasei/48), pari al minimo di legge, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2010 (accertamento n. 56/2010) mediante versamento sul (omissis) intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Concessione mineraria "Motto Tondo", Comune di Maggiora (NO)".

b) corrispondere al comune di Maggiora e alla Regione Piemonte le "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 14 della l.r. 22/2007, secondo le modalità definite dalla DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 per gli importi successivamente aggiornati con la DGR n. 9-11058 del 23 marzo 2009 pari a € 0,52 al m³ di materiale estratto nell'anno solare (di cui 0,36 € spettanti al Comune di Maggiora e 0,16 € alla Regione Piemonte). Per la Regione Piemonte i versamenti devono essere effettuati sul capitolo di entrata numero 32485 Titolo III denominato "Proventi derivanti dalle tariffe del diritto di escavazione (art. 14 L. R. n. 22/2007)" ed essere eseguiti con le modalità definite dalla citata DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008.

6. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.

7. Il Concessionario è tenuto a:

a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella DGR n. 14 - 7137 del 22 ottobre 2007 e nei suoi allegati, con particolare riferimento all'Allegato tecnico A, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie;

d) fornire ai funzionari del Settore sopraccitato tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che potranno essere richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;

f) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di € 14,62 (quattordici/62), ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;

g) far pervenire al Settore sopraccitato, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare.

8. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la DGR n. 14 - 7137 del 22 ottobre 2007, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere l'attuazione del preventivo procedimento di verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.

9. Per la verifica dell'andamento dei lavori di coltivazione e di riassetto ambientale sarà istituita dalla Regione Piemonte una Commissione di controllo composta da un rappresentante per ogni Ente elencato: Comune di Maggiore, Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva e del Corpo Forestale dello Stato oltre ad un rappresentante della ditta Concessionaria. La Commissione sarà tenuta ad effettuare sopralluoghi sul sito con cadenza almeno annuale. Ai lavori della Commissione sarà inoltre invitata ARPA Piemonte.

10. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

La presente determinazione verrà inviata al Comune di Maggiore, al Corpo Forestale dello Stato, alla Provincia di Novara, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e all'Agenzia del Demanio.

La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto